

10445/09



ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, DI OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N° 533

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 27539/2006

SEZIONE LAVORO

Cron. 10445

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. ERMINIO RAVAGNANI	- Presidente -	Ud. 23/03/2009
Dott. ANTONIO LAMORGESE	- Consigliere -	CC
Dott. FILIPPO CURCURUTO	- Consigliere -	
Dott. SAVERIO TOFFOLI	- Consigliere -	
Dott. GIOVANNI MAMMONE	- Rel. Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 27539-2006 proposto da:

~~_____~~, elettivamente domiciliato in ROMA,
P.ZZA COLA DI RIENZO, 86, presso lo studio
dell'avvocato MORELLI ANTONIO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura speciale a margine del
ricorso;

2009

- ricorrente -

2545

contro

~~_____~~;
~~_____~~;

- intimato -

avverso la sentenza n. 8031/2004 della CORTE D'APPELLO

quy

Giemme New S.r.l.

di ROMA del 30/12/04, depositata l'08/02/2006;

udito l'Avvocato Antonio Morelli, difensore del
ricorrente che si riporta agli scritti e deposita
cartolina postale avvenuta notifica

udito il P.G. in persona del Dott. GIOVANNI SALVI che
conferma le conclusioni scritte.

↓ di

↓ del ricorso

Qu



Qu

Antonini Giuseppe c. Istituto di vigilanza notturna e diurna Metronotte di Rieti - n.r.g. 27539/06
(camera consiglio 23.3.09)

Ritenuto in fatto e diritto

[redacted] impugnava dinanzi al giudice del lavoro di Rieti il licenziamento irrogatogli dall'Istituto di vigilanza notturna e diurna Metronotte di Rieti, del quale era stato dipendente con mansioni di guardia giurata, chiedendo in via cautelare la reintegra nel posto di lavoro. Concesso detto provvedimento e promosso dal lavoratore il giudizio di merito, in contraddittorio con il datore di lavoro, il Tribunale del lavoro annullava il licenziamento per insussistenza della giusta causa e condannava l'Istituto alla riassunzione ovvero al risarcimento del danno nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione.

L'[redacted] proponeva appello in punto di mancata applicazione della richiesta tutela reale.

Con sentenza 30.12.04-8.2.06 la Corte di appello di Roma rigettava l'appello rilevando che il lavoratore appellante avrebbe dovuto provare il requisito dimensionale, trattandosi di fatto costitutivo della domanda. In ogni caso parte ricorrente non aveva mai indicato che il datore occupasse un numero di dipendenti tale da consentire la tutela reale, di modo che neppure poteva ritenersi che la circostanza potesse darsi per accertata per mancata contestazione di parte convenuta alla costituzione in giudizio.

Proponeva ricorso l'[redacted] chiedendo la cassazione della sentenza con due motivi: a) violazione dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, degli artt. 5 e 8 della legge n. 604 del 1966 e degli artt. 1218 e 2697 c.c., per avere la Corte di merito assegnato al lavoratore l'onere probatorio del requisito dimensionale; b) violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e carenza di motivazione per avere il giudice di merito omissso di considerare che il numero dei dipendenti (superiore a 15) risultava dalla visura di iscrizione del datore alla locale Camera di commercio.

Non svolgeva attività difensiva l'Istituto intimato.

Ravvisandone i presupposti, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso fosse trattato in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. e ha presentato le conclusioni indicate in epigrafe.

Il ricorso è stato trattato in data odierna, previa comunicazione delle conclusioni e dell'avviso di convocazione al ricorrente, il quale ha prodotto memoria.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che "in tema di riparto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia

accertata l'invalidità fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. Con l'assolvimento di quest'onere probatorio il datore dimostra - ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 1218 cod. civ. - che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto di lavoro non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio esercitato dal lavoratore al risarcimento pecuniario. L'individuazione di siffatto onere probatorio a carico del datore di lavoro persegue, inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della disponibilità dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell'impresa" (sentenza 10.1.06 n. 141).

Non essendosi il giudice di merito adeguato a questo principio, deve essere ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Accolto in tali limiti il ricorso, deve essere cassata l'impugnata sentenza e la causa deve essere rimessa al giudice indicato in dispositivo per un nuovo esame alla luce del sopra indicato principio di diritto.

Il giudice del rinvio provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

Per questi motivi

La Corte accoglie il ricorso e, cassata l'impugnata sentenza, rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 23 marzo 2009

Il Presidente *Manlio Ravagnani*

Il Consigliere estensore

Giuseppina Oddo

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N° 539

IL CANCELLIERE GI

Giuseppina Oddo

Giuseppina Oddo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 6 MAG. 2009

oggi,

IL CANCELLIERE

Giuseppina Oddo

